



COMUNE DI VILLACIDRO

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Imposta Unica Comunale "IUC" - componenti "TARI" - "TASI"- "IMU". - Determinazione rate, scadenze di versamento, modalità di gestione per l'anno 2014.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **DICIASSETTE** del mese di **LUGLIO**

alle ore **17,45** nel Comune di Villacidro e nella sala delle adunanze.

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

- | | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 1. PANI TERESA MARIA | | 22. SILANOS ANTONIO | |
| 2. MUSCAS ADRIANO | - assente | 23. PIRAS DARIO | |
| 3. CUCCUI MICHELE | - assente | 24. MELONI EFISIO LUIGI | - assente |
| 4. MELONI ANTONIO | | 25. ORRU' GIANNINA | |
| 5. SULCIS MARIANO | | 26. CHIA FRANCESCO | |
| 6. ERBI' GIOVANNI ANTONIO | | 27. ECCA GIUSEPPE | |
| 7. SOLLAI FEDERICO | | 28. MURA FRANCESCO | - assente |
| 8. MURGIA CARLO | | 29. LEO MARCO | |
| 9. CASU ALESSANDRA | | 30. PITTAU GESSICA | - assente |
| 10. BALLOI CHRISTIAN | | 31. MUSCAS ANTONIO | |
| 11. MOCCI MARCO | | | |
| 12. CURRIDORI FRANCESCA | | | |
| 13. ABIS GIAMPAOLO | | | |
| 14. ARU MAURA | | | |
| 15. GARAU LUCA | | | |
| 16. MAIS STEFANO | | | |
| 17. MURGIA ANTONIO MARIANO | | | |
| 18. ORRU' SISINNIO | | | |
| 19. ARU MARIA CARMELA | | | |
| 20. MASCIA GIAN SALVATORE | | | |
| 21. MILIZIA MICHELE | - assente | | |

TOTALE PRESENTI N° 25 TOTALE ASSENTI N° 06

Assiste il Segretario Generale **DOSS. REMO ORTU**

Il Sindaco **PANI TERESA MARIA** assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri : Orrù S., Aru M.C., Eccla.

IL PRESIDENTE illustra l'argomento di cui in oggetto.

Si da' atto che rientra in aula il consigliere Muscas Adriano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tassa servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tassa rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tassa rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tassa servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 24.06.2014 con la quale è stato designato Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.** Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.

Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.

È consentito il pagamento della TARI e della TASI in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Il versamento della prima rata TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni, **alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta;** a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle

detrazioni, **nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre** dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n.360 del 1998; **in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.** L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n.360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimata ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da adottare entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.”

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

RAVVISATA pertanto la necessità di stabilire le scadenze di versamento della IUC (Imposta Unica Comunale) per l'anno 2014, valide per la componente TARI (tassa rifiuti), per la componente TASI (tassa servizi indivisibili), per la componente IMU (imposta municipale propria):

componente TARI (tassa rifiuti)

n°rate 5 con scadenza :
dal 1° al 16 novembre 2014
dal 1° al 16 gennaio 2015
dal 1° al 16 febbraio 2015
dal 1° al 16 marzo 2015
dal 1° al 16 aprile 2015

componente TASI (tassa servizi indivisibili)

n° rate 2 con scadenza:
dal 1° al 16 ottobre 2014
dal 1° al 16 dicembre 2014

componente IMU (imposta municipale propria)

n° rate 2 con scadenza :
dal 1° al 16 giugno 2014
dal 1° al 16 dicembre 2014

RITENUTO opportuno stabilire che il versamento per le diverse componenti della IUC è effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari;

RITENUTO opportuno stabilire inoltre che il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati, mentre per la TARI la liquidazione del tributo avviene d'ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 29/04/2014 con il quale viene ulteriormente differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione annuale 2014;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come inseriti nella presente deliberazione;

VISTI:

- Il Decreto Lgs. 18/08/200, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)";
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento del Consiglio Comunale;

SENTITA la relazione introduttiva del Presidente, riportata nel verbale della seduta;

IL PRESIDENTE, quindi, invita il consesso a esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione del punto di cui in oggetto;

CONSIDERATO che al momento della votazione risultano presenti n° 26 consiglieri e assenti n° 5 (Meloni E.L., Mura, Pittau, Cuccui, Milizia);

VISTO l'esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente risultato:

presenti e votanti	n. 26
voti favorevoli	n. 20
voti contrari	n. 06 (Piras, Orrù G., Chia, Ecca, Leo, Muscas Antonio)

D E L I B E R A

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di stabilire le scadenze di versamento della IUC (Imposta Unica Comunale) per l'anno 2014, valide per la componente TARI (tassa rifiuti), per la componente TASI (tassa servizi indivisibili), per la componente IMU (imposta municipale propria):

- **componente TARI (tassa rifiuti)**

n° rate 5 con scadenza :

dal 1° al 16 novembre 2014

dal 1° al 16 gennaio 2015

dal 1° al 16 febbraio 2015

dal 1° al 16 marzo 2015

dal 1° al 16 aprile 2015

- **componente TASI (tassa servizi indivisibili)**

n° rate 2 con scadenza:

dal 1° al 16 ottobre 2014

dal 1° al 16 dicembre 2014

- **componente IMU (imposta municipale propria)**

n° rate 2 con scadenza :

dal 1° al 16 giugno 2014

dal 1° al 16 dicembre 2014

E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

3) Di stabilire che il versamento per le diverse componenti della IUC è effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari;

4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per

l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

**PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO
18/08/2000 N. 267**

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

F.to: Dott.ssa G. CURRELI

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

F.TO: Dott.ssa G. CURRELI

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.TO: TERESA MARIA PANI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO: DOTT. REMO ORTU

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 267/2000);

Villacidro, lì 21.07.2014

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO: DOTT. REMO ORTU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno **21/07/2014** dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al **05/08/2014**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO: DOTT. REMO ORTU